

## La lunga fortuna di un decreto di Graziano (\*)

La lettera 14 (cap. 1), scritta da papa Leone I ad Anastasio, vescovo di Tessalonica (l'odierna Salonicco), dopo il 6 gennaio del 446<sup>1</sup>, di cui mi sono, ad altri riguardi, distesamente occupata in un lavoro ormai prossimo alla conclusione (in cui si è esaminata l'intera raccolta epistolare pontificia), contiene, fra le altre, una preziosa notizia decisamente utile, se non mi sbaglio, quale contributo ad una migliore determinazione del singolare successo che verosimilmente ebbe un rescritto dell'imperatore Graziano al *vicarius (urbis Romae) Aquilinus* del 378/379<sup>2</sup>, ancora molti decenni dopo la sua emanazione; tale *lex*, invocata dal sinodo romano, che presieduto da papa Damaso si tenne nel 378, ci è pervenuta al di fuori delle due compilazioni legislative ufficiali<sup>3</sup>: se ne può leggere il testo nella «*Collectio Avellana*»<sup>4</sup>.

Il rescritto graziano, il cui dettato contiene numerosi punti assai incerti (la maggior parte dei quali sono stati oggetto, da ultimo, delle acute indagini di M.K. Girardet)<sup>5</sup>, prevedeva soprattutto l'intervento della forza pubblica, a garanzia dell'esecuzione di alcune disposizioni, date dai tribunali sinodali, che altrimenti avrebbero potuto con molta facilità rimanere inosservate:

---

\*) La presente comunicazione segue il testo di una nota già inviata, ma di cui non ho ancora avuto le bozze, al «*Bullettino dell'Istituto di diritto Romano*».

<sup>1</sup>) L'edizione (e conseguentemente la numerazione) qui utilizzata è quella dei fratelli P. e G. Ballerini, riprodotta nella «*patrologia latina*» di J.P. Migne (LIV): si legge nella terza edizione della «*Clavis patrum latinorum*», Steenbrugis 1995, c. 533, che «*inter editiones totius epistolarii S. Leonis Magni Balleriniiana praestantissima reputatur*». Per i problemi di datazione dell'epistola, si veda «*PL.*» LIV, c. 666-668, nt. *m*.

<sup>2</sup>) Sui problemi di datazione, da ultimo, M.K. GIRARDET, *Der Staat im Dienst der kirchlichen Gerichtsbarkeit*, in «*AARC.*», XI, Napoli, 1996, p. 266, nt. 2.

<sup>3</sup>) Sulle controversie che si agitano intorno a questa legge, oltre agli autori ricordati più avanti, si ricordano, senza la pretesa di essere esaustivi, S. LENAIN DE TILLEMONT, *Memoires pour servir à l'histoire ecclésiastique des six premiers siècles*, VIII, Paris 1702, p. 407-413 e 773 ss., M. RADE, *Damasus, Bischof von Rom*, Freiburg-Tübingen, 1882, p. 33. ss., E. CASPAR, *Geschichte des Papsttums*, I, Tübingen, 1930, p. 206 ss.; J. TURMEL, *Histoire des dogmes*, III, *La papauté*, Paris, 1933, p. 119-124, J.-R. PALANQUE, *Saint Ambroise et l'Empire romain*, Paris, 1933, p. 59 ss., G. ROETHE, *Zur Geschichte der römischen Synoden im 3. und 4. Jahrhundert*, Stuttgart, 1937, p. 102 ss., M. FORTINA, *L'imperatore Graziano*, Torino, 1953, p. 188 ss. e 232 nt. 71; A. CHASTAGNOL, *La préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire*, Paris, 1960, p. 152 ss. e 168 ss., R. LORENZ, *Das vierte bis sechste Jahrhundert (Westen)*, in K.D. SCHMIDT, E. WOLF, *Die Kirche in ihrer Geschichte*, I.1, Göttingen, 1970, p. 36 s., G. GOTTLIEB, *Ambrosius von Mailand und kaiser Gratian*, Göttingen, 1973, p. 80 ss.; F. VITTINGHOFF, *Der Primatsanspruch des Bischofs von Rom, der Kampf um die Kirchenführung*, in «*Europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte*» («*Handbuch der europäischen wirtschafts- und Sozialgeschichte*», I), Stuttgart, 1990, p. 297. Accenna, da ultimo, al nostro rescritto, J. SPEIGL, *I papi nella Chiesa imperiale del secolo IV e dell'inizio del V. Da Silvestro a Sisto III* (in «*Storia dei papi*» – cur. M. GRESCHAT ed E. GUERRIERO –, Cinisello Balsamo, 1994, p. 60) che, scrivendo della formazione della primazia giurisdizionale in Occidente, rammenta che «un decreto imperiale, in parte su richiesta di un sinodo romano, dichiarò il vescovo di Roma come giudice di ultima istanza per tutti i metropolitani», rappresentando «la base indiretta per la costruzione di un'amministrazione ecclesiastica dell'Occidente».

<sup>4</sup>) XIII, 11-12, in O. GÜNTHER, «*Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum*», XXXV.1, Wien, 1895, p. 57-58.

<sup>5</sup>) I cui risultati sono stati presentati in due successivi interventi ai Convegni perugini dell'Accademia romanistica costantiniana: *Gericht über den Bischof von Rom. Ein Problem der kirchlichen und der staatlichen Justiz in der Spätantike (4.-6. Jahrhundert)*, in «*AARC.*», X, Napoli, 1995, p. 565 ss., e *Der Staat*, cit., p. 265 ss.

volumus . . . , ut quicumque iudicio Damasi, quod ille cum concilio quinque vel septem habuerit episcoporum vel eorum, qui catholici sint, condemnatus erit, si iniuste voluerit ecclesiam retentare vel vocatus ad sacerdotalem iudicium per contumaciam non <ad>esse, seu (aut) ab illustribus viris praefectis praetorio Galliae atque Italiae sive a proconsulibus vel vicariis auctoritate adhibita ad episcopale iudicium remittatur, ut/vel ad urbem Romam sub prosecutione perveniat aut si in longiquioribus partibus alicuius ferocitas talis emerit, omnis eius causae dictio ad metropolitani in eadem provincia episcopi deducatur examen; vel si ipse metropolitanus est, Romam necessario vel ad eos, quos Romanus episcopus iudices dederit, sine (relatione) dilatione contendat . . .<sup>6</sup>.

Si vuole assicurare, in particolare e per quello che qui a noi interessa (lasciando da parte il riferimento al 'condemnatus' che 'iniuste voluerit ecclesiam retentare', cui comunque si accennerà più avanti)<sup>7</sup> la comparizione presso il tribunale ecclesiastico, con l'intervento dei prefetti del pretorio della Gallia e dell'Italia o dei proconsoli o dei vicari, di chiunque (fra i sacerdoti, come si comprende dal seguito del testo qui non riportato), essendo stato citato 'ad sacerdotale iudicium', sia rimasto contumace, con la precisazione che qualora il 'sacerdos' recalcitrante sia un vescovo metropolitano questi debba necessariamente 'contendere' a Roma, o presso quei giudici che sono stati delegati direttamente dal vescovo romano.

Lasciando da parte le molte curiose questioni (esorbitanti, peraltro, dal nostro campo d'indagine) che pone il passo legislativo ora citato, ci preme invece ricordare come si sia facilmente e frequentemente scritto che «qui si trattava di una misura di portata limitata, che non ebbe mai rilevanti applicazioni pratiche»<sup>8</sup>, e ancora che «en pratique, le système imaginé par Gratien d'après les propositions du synode n'a jamais fonctionné, en dehors de l'Italie»<sup>9</sup>. Contro la teoria, senz'altro ben consolidata in dottrina, dell'insuccesso e dell'assoluta irrilevanza del provvedimento graziano del 378/379 al di fuori dell'Italia (fondantesi in particolare su una pretesa assenza di richiami ad esso nella normativa posteriore, oltretutto sulla sua mancata ricomprensione nei codici teodosiano e giustiniano)<sup>10</sup> si è, in maniera davvero convincente, schierato lo studioso tedesco poc'anzi ricordato. Girardet, oltre ad aver individuato un chiaro riferimento alla nostra disposizione in una famosa costituzione dell'imperatore Valentiniano III del 445 (la novella 17)<sup>11</sup>, ha rintracciato svariate altre

<sup>6</sup> La ricostruzione qui riportata (che si discosta in qualche punto da quella fondamentale di GÜNTHER, citata *supra*, nt. 4) è quella proposta da GIRARDET, *Der Staat*, cit., p. 268 ss.; mi pare opportuno segnalare, in particolare, l'opzione 'ut/vel' ('ad urbem Romam sub prosecutione perveniat . . .'), che si fonda, per la prima ipotesi ('ut'), sulle considerazioni di J. SIRMOND, che si leggono nell'edizione del Teodosiano di J. Gotofredo e, per la seconda ('vel'), su quelle di E. CASPAR, *Prozeß des Papstes Damasus und die römisch-bischöfliche Gerichtsbarkeit*, in «Zeitschrift für Kirchengeschichte», XLVII, 1928, p. 198, nt. 17.

<sup>7</sup> Si veda *infra*, ed in particolare nt. 12.

<sup>8</sup> P.G. CARON, *I tribunali della chiesa nel diritto del tardo impero*, in «AARC.», XI, Napoli, 1996, p. 259.

<sup>9</sup> Ch. PIÉTRI, *Roma cristiana*, I, Roma, 1976, p. 748.

<sup>10</sup> Oltre agli autori già richiamati, si possono vedere: P. BATTIFOL, *Le siège apostolique (359-451)*, Paris, 1924, p. 46 ss., CASPAR, *Der Prozeß*, cit., p. 201, J. HALLER, *Das Papsttum. Idee und Wirklichkeit*, I (1934/1962), Hamburg, 1965, p. 74 s., J. GAUDEMET, *L'Église dans l'Empire romain*, Paris, 1958, p. 438, R. GRAYSON, *Le prêtre selon saint Ambroise*, Louvain, 1968, p. 181, e M. WOJTOWYTSCH, *Papsttum und Konzile von den Anfängen bis zu Leo I (440-461)*, Stuttgart, 1981, p. 148 s.

<sup>11</sup> Riferimento che, peraltro, già segnalava, quantomeno M.G. BIANCHINI, *Chiesa e impero d'Occidente a confronto alla metà del V secolo*, in «Quaderni Catanesi di Studi Classici e Medioevali», I, 1989, p. 35 ss. (= «Studi in memoria di S. Mazzarino», II, Catania, 1993). Il collegamento fra il provvedimento di Graziano e la successiva *lex Valentiniani* era stato, inoltre, da GIRARDET già evidenziato, nella precedente occasione in cui si era occupato del connesso aspetto della primazia pontificia (*Gericht*, cit., p. 557 e nt. 10). Recita il passo di *Nov. 17*, che ci interessa (§ 3): '... hoc... omnibus . . . pro lege sit quidquid sanxit vel sanxerit apostolicae sedis auctoritas, ita ut, quisquis episcoporum ad iudicium Romani antistitis evocatus venire neglexerit, per moderatorem eiusdem provinciae adesse cogatur, per omnia servatis, quae divi parentes nostri Romanae ecclesiae detulerunt'. Sbaglia, invece, F. ELIA, *Valentiniano III*, Catania, 1999, p. 201 nt. 158, la quale occupandosi del primato *apostolicae sedis* e citando il *principium* di novella 17 con cui Valentiniano lo riconobbe ('Cum igitur sedis apostolicae primatum sancti Petri meritum, qui princeps est episcopalis coronae, et Romanae dignitas civitatis, sacrae etiam synodi firmasset auctoritas . . .'), ritiene che la costituzione del 445 «può considerarsi il prosieguo del rescritto di Graziano del 378 (C.Th. 16, 2, 23), con il quale fu riconosciuta la giurisdizione del tribunale ecclesiastico»: a parte la curiosa, e non spiegata, attribuzione di C.Th. 16.2.23 al 378, invece che al 17 Maggio del 376 (secondo l'edizione di Th.

prove di una sua concreta applicazione (e relative anche all'altra ipotesi, che prevedeva il soccorso dei funzionari sopra ricordati per dare esecuzione alle sentenze ecclesiastiche di condanna, costringendo, in definitiva, i vescovi che fossero stati deposti a lasciare la chiesa, in operato)<sup>12</sup> sia per il IV che per il V secolo, in diverse regioni occidentali dell'impero<sup>13</sup>. Ebbene, credo proprio che a quelle testimonianze possa senz'altro aggiungersi il caso, cui accenna l'epistola 14 di Leone, che pare invece del tutto ignoto agli autori che, sino ad oggi, si sono da diversi punti di vista occupati del significativo rescritto di Graziano<sup>14</sup>. Il vescovo Anastasio, con atteggiamento autoritario, approfittando dei poteri che gli attribuiva la carica di vicario pontificio nell'Illirico, aveva costretto Attico, vescovo metropolitano dell'antico Epiro, a partecipare, pur malato, al sinodo di Tessalonica; papa Leone nel richiamare all'obbedienza il vescovo tessalonicense, rimproverandolo per le prepotenze esercitate su Attico<sup>15</sup>, dà anche un rapido resoconto dell'accaduto, desunto, come egli dice, e dalle lamentele

Mommsen), è evidente la confusione nell'autrice fra tale legge (la quale, in buona sostanza, prevedeva, appunto, che solo i delitti di poco peso, pertinenti all'osservanza della religione, fossero di competenza dei sinodi diocesani) ed il rescritto del 378/379 di cui ci stiamo occupando; impreciso, altresì, mi pare quanto sempre l'Elia, più avanti (p. 203 s.), scrive riguardo alla disposizione di novella 17, ricordata all'inizio di questa nota, ossia che dalla costituzione scaturiva «l'obbligo per il *moderator eiusdem provinciae* di costringere un vescovo riluttante, chiamato in giudizio dal papa, ad obbedire», citando a sproposito, fra gli altri, A.M. MUSUMECI, *La politica ecclesiastica di Valentiniano III*, in «Sicilorum Gymnasium» XXX, 1977, p. 450, la quale da parte sua, invero, ben più correttamente dice che qui «si chiama a soccorso il governatore della provincia per costringere i vescovi [recalcitranti] convocati a Roma a presentarsi» (lo spaziato e la parola fra parentesi quadre sono miei).

<sup>12</sup> Rispetto ai precedenti canoni di Sardica, secondo cui se una sentenza sinodale veniva contestata, si consentiva di appellare al vescovo di Roma, il quale avrebbe potuto o ritenerla valida o decidere «l'istanza cui rinviare la causa per un nuovo dibattimento» (J. SPEIGL, *I papi*, cit., p. 57), nella *lex* graziana mi sembra che si possa cogliere uno spirito ben diverso: seppure la norma secolare offre, di fatto, la possibilità di giungere al tribunale papale, per il caso, fra l'altro, che il vescovo condannato non condivida e dunque non rispetti la sentenza che lo ha deposto, l'esplicito presupposto della legge è che questi «*iniuste voluerit ecclesiam retentare*». Il primo obiettivo del legislatore (o meglio, del sinodo romano che aveva domandato a Graziano tale decreto) pare, in effetti, quello di consentire l'esecuzione con la forza delle pronunce dei giudici ecclesiastici, che altrimenti potevano agevolmente rimanere inadempite: il condannato «disobbediente» potrà essere costretto a presentarsi al tribunale di Roma o a quello del vescovo metropolitano competente (dove verrà riesaminata l'intera questione) sotto la scorta delle autorità pubbliche; diversamente lo scopo che aveva animato le decisioni conciliari a Sardica era stato quello di garantire una tutela, un'ultima chance, a chi presumesse in buona fede di essere stato ingiustamente deposto. (Invero, la disposizione finale del nostro rescritto ammette, questa volta nella stessa prospettiva delle previsioni sardicensi, che qualora vi sia il sospetto di «*iniquitas aut gratia metropolitani episcopi vel cuiuscumque alterius sacerdotis*» è consentita la *provocatio* al vescovo romano o al concilio «*quindecim finitimorum episcoporum*»: si veda GIRARDET, *Der staat*, cit., p. 287 ss.).

<sup>13</sup> *Der Staat*, cit., p. 292-293: «In der Tat kann man nicht nur einen Fall, sondern mehrere aufspüren ... seien zum Abschluß einige genannt: das Verfahren 378/81 in Fall des Metropoliten von Dalmatien, Leontius von Salona; verschiedene Einzelheiten mit Strei um Priszillian zwischen 380 und 385; Brief von Kaiser Honorius unter dem 9. Juni 419 an Bischof Aurelius von Karthago: Vertreibung der 'Ketzer' Pelagius und Caelestius aus Rom durch die Staatsgewalt als Konsequenz der kirchlichen Verurteilung». In relazione alla mancata ricomprensione della nostra *lex* nel codice Teodosiano del 438, Girardet ritiene che ciò non significhi nulla: «die Rechtslage hatte sich inzwischen längst zugunsten Roms weiter verändert».

<sup>14</sup> Ad onor del vero, va ricordato come GAUDEMET, *L'Église*, cit., p. 247 e nt. 7, dopo aver affermato che il provvedimento di Graziano fu «une mesure de portée limitée et qui n'eut jamais une grande application pratique», ricordi proprio la pagina leonina che si è citata, ma solo quale prova del fatto che la Chiesa «ne souhaitait peut-être pas très vivement cette intervention de l'autorité dans des litiges qu'elle préférait voir réglés à l'amiable». Per quanto mi riguarda, non ritengo che dall'atteggiamento di rimprovero dimostrato da Leone verso l'arrogante Anastasio nella particolare circostanza in questione si possa dire alcunché sulla generale attitudine della sede apostolica verso le disposizioni graziane del 378/379 (si veda, oltre a quanto si afferma nel testo, anche le successive nt. 15 e 17, circa la riprovevole condotta del vicario pontificio): qualora il metropolitano dell'antico Epiro fosse stato, ad esempio, incolpato di una grave eresia e si fosse rifiutato di comparire di fronte al tribunale del vicario, c'è proprio da credere che il papa non avrebbe affatto criticato il ricorso agli agenti del prefetto del pretorio per costringerlo a presentarsi. Insomma, nel nostro passo non si discute, certamente, in astratto della possibilità per il vicario, del tutto legittima, come sembra, di adire la prefettura dell'Illirico, al fine di assicurare la comparizione dei vescovi contumaci.

<sup>15</sup> Il soglio apostolico reputa il comportamento presuntuoso del vicario gravemente scorretto, addirittura doloso; questi pur avendo interpellato sulla questione relativa ad Attico la sede apostolica, affrettando le cose, se ne sarebbe poi infischiato di attendere la risposta romana («*sine dilatione*»), che, come immaginava, non avrebbe certo

pervenutegli direttamente dall'ammalato vescovo e, implicitamente, da quanto leggeva in una lettera dello stesso Anastasio:

aditam<sup>16</sup> scilicet Illyrici praefecturam, et sublimissimam inter mundanos apices potestatem in exhibitionem insontis antistitis incitatum ut missa executione terribili, quae omnia sibi officia publica ad effectum praeeptionis adiungeret, a sacris Ecclesiae aditis, nullo vel falso insimulatus crimine, extraheretur sacerdos, cui non ob molestiam aegritudinis, non ob saevitiam hiemis darentur induciae; sed inter asperum et periculis plenum per invias nives agere cogeretur («PL.» LIV, c. 670-671)<sup>17</sup>.

Ordunque da un'affermazione, che pur sembra inserita quasi incidentalmente nel lungo testo della nostra lettera, si ha modo di apprendere che per obbligare il metropolita del *vetus Epiros* a comparire di fronte al tribunale sinodale, che lo aveva convocato, il vicario pontificio ricorse all'aiuto del prefetto del pretorio dell'Ilirico, in perfetta conformità, come sembrerebbe, al regime instaurato da Graziano poco meno di settant'anni prima (è evidente che in questa circostanza non c'è la necessità di condurre il metropolita a Roma, dal momento che Anastasio, cui è stato affidato il vicariato apostolico, ben può fare le veci del pontefice, identificando fisiologicamente, direi, uno di quegli *'iudices quos Romanus episcopus dederit'*, di cui si deceva nel rescritto).

Una precisazione si rende, però, necessaria, riguardo a quanto si è visto sin qui. Quanto si legge in *ep.* 14,1, mentre rafforza l'idea di Girardet, circa il duraturo successo della legge graziana, contrasta, allo stesso tempo, con quanto egli afferma in merito ad un differente trattamento, sancito dal rescritto, del vescovo metropolita rispetto ad un semplice vescovo. Il romanista tedesco scrive, infatti, che per il caso di riluttanza del metropolita non è previsto alcun ricorso alle autorità statali per ottenere la sua esibizione obbligatoria<sup>18</sup>; viceversa a me pare, anche alla luce del nostro documento epistolare che, in relazione alla disposizione in parola, l'accento della *'lex'* (come della petizione del concilio romano)<sup>19</sup> sia posto sul tribunale, a cui dovrà presentarsi senza ritardi il vescovo metropolita, che non può essere diverso da quello presieduto dal vescovo romano (o da questi delegato) anche per l'ipotesi che il metropolita risieda in *'longiquioribus partibus'*, per la quale al comune vescovo era consentito di evitare il viaggio a Roma. Mentre, non deve intendersi affatto esclusa, a mio avviso, la possibilità del ricorso ai funzionari imperiali per costringere il metropolita ad affrettarsi a Roma (o presso quei giudici che *'Romanus episcopus dederit'*); l'opposta conclusione di Girardet, ossia che per i metropolitani il rescritto preveda *'dediglich der staatlichgesetzliche Befehl'* ... *sich unverzüglich ... dem kirchlichen Gericht zu stellen, wobei mögliche staatliche Strafen für Zuwiderhandeln, ab jetzt aufzufassen als Verstoß gegen ein staatliches Gesetz, unausgesprochen bleiben*,

acconsentito al suo comportamento: *'Multum stupeo, frater charissime, sed et plurimum doleo – è Leone che parla –, quod in eum de quo nihil amplius indicaveras quam quod evocatus adesse differret, et excusationem infirmitatis obtenderet, tam atrociter, et tam vehementer potueris commoveri: praesertim cum etiam si tale aliquid mereretur, expectandum tibi fuerit quid ad tua consulta rescriberem. Sed, ut video, bene de moribus meis existimasti, et quam civilia pro conservanda sacerdotali concordia responsurum essem, verissime praevidisti: et ideo motus tuos exsequi sine dissimulatione properasti, ne cum moderationis nostrae aliud disponentia scripta sumpsisset, faciendi id quod factum est licentiam non haberes'* («PL.» LIV, c. 671). In alcuni codici, invece di *'sine dissimulatione'* si legge *'sine dilatione'*, espressione questa che rimanda, senz'altro, la mente alla lezione più affidabile della *lex* di Graziano: come si è visto, qualora il vescovo riluttante fosse stato un metropolita, questi avrebbe dovuto *'contendere'* di fronte o al sinodo romano, o a quei giudici che fossero stati delegati dal pontefice *'sine dilatione'*, per l'appunto.

<sup>16</sup> Si annota nel «Migne» che in alcuni manoscritti si trova *'adhibitam'* (nt. q, c. 670: «*Mss. collect. 24 cum editis ante Quesn. et Sichoardo, adhibitam. Caeteri nostri codices, ut in textu. Solus Videb. Collect. 5, prima manu, aditam secunda vero emendatum adhibitam*»), participio questo che, come si è visto, ricorre proprio nel testo del provvedimento imperiale di cui si sta discutendo.

<sup>17</sup> Il pontefice, in effetti, si mostra molto stupito dell'atteggiamento tanto duro tenuto dal vicario nei confronti di Attico, quasi che fosse stato un pericoloso delinquente: *'An forte aliquod tibi facinus innotuerat, et metropolitanum episcopum novi apud te criminis pondus urgebat? At hoc quidem alienum ab illo esse, etiam tu nihil ei obiciendo confirmas. Sed etiam si quid grave intolerandumque committeret, nostra erat expectanda censura; ut nihil prius ipse decerneres, quam quid nobis placeret agnosceres?'*

<sup>18</sup> *Der Staat*, cit., p. 286: «Anders als bei einem gewöhnlichen Bischof wird schließlich beim ungehorsamen Metropoliten in der Petition von 378 keine behördliche Zwangsvorführung erbeten bzw. angeordnet».

<sup>19</sup> Il cui testo può leggersi in «PL.» XIII, c. 581 s., o in «CSEL.», LXXXII.3, c. 195 s.

mi pare davvero poco persuasiva, in particolare proprio in relazione alla fattispecie del metropolita che *'vocatus ad sacerdotalem iudicium per contumaciam non adesset'*, per la quale la Chiesa e l'Impero, secondo Girardet, come si è appena ricordato, avrebbero da ora reputato bastante, in buona sostanza, un nudo comando normativo (privo di qualsiasi sanzione ed esecutività) o per far immediatamente cambiare idea al *sacerdos* recalcitrante (qualora la disubbidienza fosse antecedente all'emanazione della legge) o per evitare del tutto che per il futuro il metropolita disobbedisse alla convocazione in giudizio della competente autorità ecclesiastica. La nostra diversa lettura, peraltro, mi pare che venga altresì confermata da quanto ribadisce Valentiniano III nel 445 reiterando, come si è accennato, la norma di Graziano: la Nov.17 prevedeva, infatti, l'intervento dell'autorità pubblica competente (qui identificata con il *moderator provinciae*) per *'quisquis episcoporum'*, che avesse disatteso la chiamata in giudizio della sede apostolica, e quindi anche per il *metropolitanus episcopus*, quale era l'Attico di cui abbiamo in precedenza discorso.

Avviandoci alla conclusione un'ultima osservazione non può, infine, omettersi. Allorché Graziano promulgò la norma domandatagli dal concilio romano, la diocesi della Macedonia (in cui si trova la città di Tessalonica e di cui fa parte la provincia del *vetus* Epiro) apparteneva alla parte occidentale dell'impero; peraltro, subito dopo, con la nomina nel 379 ad Augusto d'Oriente di Teodosio I, tale regione, insieme alla Dacia, venne assegnata al nuovo imperatore. Certo è che ancora all'inizio del V secolo l'Occidente avanzava delle pretese su tali territori, un tempo appartenutigli, che già dal 395 costituivano stabilmente la prefettura dell'Illirico: fu solo nel 425, con la proclamazione ad imperatore occidentale di Valentiniano III che l'Occidente rinunciò ad ogni rivendicazione sulla Dacia e sulla Macedonia<sup>20</sup>. Con il passaggio della Macedonia all'Oriente e la sua ricomprensione nella prefettura dell'Illirico, la legge di Graziano, concepita in e per l'Occidente<sup>21</sup>, dovette continuare ad essere efficace in quei territori, ormai, orientali – che però per la Chiesa rimanevano sotto la giurisdizione occidentale del vescovo romano, il quale vi nominò, come si è ricordato, perfino un suo vicario, nella città di Tessalonica<sup>22</sup> – con la necessaria adozione tuttavia di quelle modificazioni che tali eventi richiedevano, ai fini della sua concreta applicazione: l'aggiunta, in particolare, fra le autorità statali preposte ad assicurare l'esecuzione forzata delle pronunce degli organi sinodali della giurisdizione ecclesiastica, del prefetto del pretorio dell'Illirico, ovviamente non ricompresi all'inizio.

Il che mi pare che possa offrire, ulteriormente, un nuovo spunto di riflessione, circa la *vexata quaestio* dei rapporti legislativi fra Oriente ed Occidente, per il periodo cui appartiene la nostra *lex*, nella direzione che già ho seguito in un'altra occasione<sup>23</sup>. Venendo al dunque, nel caso di specie la «occidentalità» della nostra norma pare proprio discendere, non tanto da un'impossibilità o una limitazione per il principe occidentale di statuire per l'impero tutto, quanto piuttosto dal fatto che l'imperatore, con tale pronuncia, giungeva a riconoscere, relativamente alle ipotesi considerate, il primato giurisdizionale petrino (circostanza della massima rilevanza per il soglio apostolico) entro i

<sup>20</sup> Cfr. G. CERVENCA, *Il dominato*, in «Lineamenti di storia del diritto romano» (*dir.* M. TALAMANCA), Milano 1989, p. 547-550.

<sup>21</sup> Come risulta anche dall'elenco dei funzionari dell'amministrazione periferica dell'impero, cui, secondo il rescritto graziano, si può ricorrere per dare esecuzione alla sentenza di condanna o alla chiamata in giudizio fatta da un tribunale ecclesiastico; scrive a tale proposito GIRARDET, *Der Staat*, cit., p. 282, che «mit diesen Beamtenkategorien ist politisch-administrativ gesehen der gesamte Westen des Reiches erfaßt».

<sup>22</sup> Cfr. B. STUDER, *Personalità e attività storico-letteraria di Leone Magno*, in «I sermoni di Leone Magno, fra storia e teologia» (*cur.* M. NALDINI), Firenze, 1997, p. 32 s., e P. STOCKMEIER, *Leone Magno*, in «Storia dei papi», cit., p. 76, i quali concordemente ritengono che con la conferma del vicariato apostolico ad Anastasio il pontefice mirava a contrastare le aspirazioni che, sull'Iliria, mostrava di avere la Chiesa di Costantinopoli.

<sup>23</sup> *Sui rapporti legislativi fra Oriente ed Occidente*, in «SDHL», LXIV, 1998, alla cui nt. 2, p. 519, mi permetto di rinviare il lettore per le indicazioni sulla bibliografia allora presa in considerazione, comprensiva sia ai sostenitori della tesi della separazione legislativa che a quelli della contraria teoria della permanenza dell'unità legislativa, anche in seguito alla divisione burocratico-amministrativa in due *partes Imperii*. A quegli studi oggi può aggiungersi, almeno, P. LEPORÉ, *Un problema ancora aperto: i rapporti legislativi tra Oriente ed Occidente nel Tardo Impero*, in «SDHL» LXVI, 2000, p. 343 ss., che, tra l'altro, fa il punto della questione, offrendo un quadro davvero limpido ed esaustivo del lungo cammino compiuto dalla ricerca in proposito.

confini però, e conformemente alle disposizioni canoniche<sup>24</sup>, dell'Occidente. L'entrata della Macedonia sotto il governo di Costantinopoli, non pare poi creare, decenni dopo, alcun problema ai fini applicativi della norma, che oltretutto, per quel che ne sappiamo, non era stata neppure accolta nel *Codex Theodosianus*<sup>25</sup>; il prefetto del pretorio dell'Illirico è un funzionario della *pars Orientis*, nondimeno pare cosa normale il suo intervento per costringere il metropolita Attico a comparire di fronte all'assise sinodale, presieduta da Anastasio: tutto questo meglio si spiega, a mio avviso, qualora si creda nel principio della potenziale universalità della norma generale, nell'impero uno, pur diviso in due dal punto di vista politico-amministrativo. La questione si conferma, ancora una volta, senz'altro complessa e stimolante, ma nell'economia del presente lavoro ci basti anche solo avervi accennato.

---

<sup>24</sup> La supremazia (che significava la responsabilità pastorale del vescovo romano) sull'intera comunità cristiana dell'Occidente, era ormai, nella Chiesa, un dato «giuridicamente acquisito da tempo in base al sesto canone del concilio di Nicea»: così P. STOCKMEIER, *Leone*, cit., p. 74. Analogamente si esprime ELIA, *Valentiniano*, cit., p. 201, a proposito del simile (a quello di Graziano) riconoscimento operato da Valentiniano III («in concomitanza con le decisioni conciliari quali risultavano dalla interpolazione del can. 6 del concilio di Nicea»), la quale, nt. 201, a sua volta si richiama anche a J. Gaudemet, quando scrive che in quell'interpolazione del canone 6 «è aggiunto, verso il 439, *ecclesia romana semper habuit primatum*». Il dettato originale, secondo il testo latino di Dionigi il Piccolo, si limita invero, più semplicemente, a disporre: '*Antiqua consuetudo servetur per Aegyptum, Libyam et Pentapolim, ita ut Alexandrinus episcopus horum omnium habeat potestatem, quia et urbis Romae episcopo parilis mos est ...*'.

<sup>25</sup> Come è noto, questo secondo il programma avrebbe dovuto comprendere solo *edictales generalesque constitutiones*, quale sicuramente non è il provvedimento di Graziano; ciò nonostante molti provvedimenti specifici, che non possedevano certo il carattere della generalità, vi furono inseriti: al problema della valutazione della portata e della sfera di applicazione di tali provvedimenti bene accenna P.O. CUNEO, *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante*, Milano, 1997, p. LXXXVIII ss.